

Corte d'Appello di Roma - Sezione Persona e Famiglia - Sentenza 14 ottobre 2016 n. 6080

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

Composta dai sigli magistrati:

Dott. Rosaria RICCIARDI Presidente

Dott. Germana CORSETTI Consigliere rel.

Dott. Gisella DEDATO Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 6888 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014 e vertente

TRA

Va.Fr. elett.te domiciliato in Terracina alla Via (...) presso lo studio dell'Avv. Si.Su. che lo rappresenta e difende per procura al margine dell'atto di citazione in appello

Appellante

E

Mo.Fi. elett.te domiciliata in Fondi alla Piazza (...) presso lo studio dell'Avv. Ma.Ma. che la rappresenta e difende d'intesa con l'Avv. Fu.Ro. in virtù di procura in calce alta memoria di costituzione di nuovo difensore

Appellata

Con la presenza del P.G. in sede

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10 - 14/4/2014 il Tribunale di Latina, pronunciando sul ricorso depositato l'11/1/2007 da Va.Fr. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6/6/1992 con Mo.Fi., e sulla domanda riconvenzionale di quest'ultima, dopo avere emesso una sentenza non definitiva (n. 1882/2007) sullo status:

- ha disposto che Fr.Va. versi a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio Em. (n. il (...)), anche direttamente a quest'ultimo, a partire dal deposito della sentenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di Euro 280.00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché la rivalutazione annuale sulle somme dovute nel passato (ovvero sull'importo di Euro 516,00 dall'agosto 2004 fino al 10 aprile 2007, data in cui l'importo dell'assegno è stato ridotto con ordinanza presidenziale, e quindi sull'importo di Euro 400,00 dall'aprile 2007 sino alla sentenza); ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Va. con atto di citazione notificato e depositato in cancelleria il 28.11.2014, chiedendo la riforma della sentenza con le conclusioni riportate in epigrafe.

Disposto il mutamento del rito e fissata la comparizione delle parti, la Mo. si è costituita in udienza chiedendo il rigetto dell'appello.

Il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza.

Alla udienza del 14/5/2015, fissata per la trattazione del procedimento, è stato sentito il figlio della coppia Em. e la causa è stata rinviata con termine per note difensive e repliche. Costituitasi nel frattempo la Mo. con un nuovo difensore, che si è riportato ai precedenti scritti difensivi, all'udienza del 14/4/2016 il difensore dell'appellata ha dichiarato che il figlio della coppia ha perso il lavoro e si è dimesso per problemi di salute ed ha depositato attestato di iscrizione nelle liste dei disoccupati del Centro per l'impiego di Latina in data 11/3/2016. I procuratori delle parti si sono quindi riportati ai rispettivi scritti difensivi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

L'appellante deduce:

a) in ordine al riconosciuto assegno per il mantenimento del figlio, che il ragazzo, dopo avere interrotta gli studi da tempo, qualche mese prima del deposito dell'atto di appello è stato regolarmente assunto e retribuito con contratto di lavoro subordinato, per cui deve ritenersi che abbia raggiunto una sufficiente autonomia economica, considerato che non ha una specifica professionalità e quindi non ha attitudine per un tipo di attività piuttosto che altra, mentre egli, affetto da invalidità civile per una patologia di carattere degenerativo, in virtù del suo contratto di lavoro dipendente con la Coop. Ca., percepisce un reddito annuo di circa Euro 14.000,00, con il quale deve mantenere la seconda moglie (disoccupata) e i due figli minori nati da tale unione, ed ha concluso un contratto di solidarietà per evitare la messa in liquidazione della Cooperativa (che ha perso l'appalto per il servizio di front - office svolto presso la ASL, con cessazione al 31/12/2014);

b) che, per quanto riguarda la condanna al pagamento della rivalutazione Istat annuale dovuta a far data dall'agosto 2004 (ovvero, dall'omologa del verbale di separazione consensuale), non è stato indicato alcun elemento atto ad identificare il momento in cui è stata avanzata da parte resistente una richiesta di pagamento dei ratei della rivalutazione Istat idonea ad interrompere la prescrizione, essendosi limitata la controparte ad avanzare tale richiesta per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata il 7/3/2014, per cui si è estinto quanto

meno il credito relativo ai ratei antecedenti i cinque anni precedenti tale data, ovvero dal 14/4/2009;

c) che sia stata emessa pronuncia di compensazione delle spese, sebbene la domanda di pagamento dei ratei della rivalutazione Istat non fosse processualmente valida, in quanto presentata solo con la comparsa conclusionale, e fosse stata accolta per ben due volte la domanda di riduzione dell'assegno da parte del Va. (prima con l'ordinanza presidenziale, da Euro 500,00 ad Euro 400,00 mensili) e poi con la sentenza definitiva (da Euro 400,00 ad Euro 280,00).

L'appello è parzialmente fondato.

Esaminando in primo luogo il motivo di doglianza concernente il contributo per il mantenimento del figlio, deve richiamarsi la nota giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiore di età non economicamente indipendente "si configura quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione, che prescinde dalla titolarità della potestà genitoriale e si radica nell'affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione, secondo il disposto dell'art. 30 Cost. comma 1" (v. Cass, 28/5/2007 n. 12457, in motivazione) e non cessa "ipso facto" con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura immutato "finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta" (v. Cass. sez. 7/4/2006 n. 821).

Nel caso in esame, il Va., a dimostrazione dell'autonomia economica raggiunta dal figlio, ha dedotto che lo stesso è stato regolarmente assunto a tempo indeterminato ed ha prodotto successivamente un certificato, del Centro per l'impiego di Latina da cui risulta che il ragazzo, nato il (...) già studente dell'Istituto tecnico industriale, è stato assunto nel novembre 2013 con contratto di "apprendistato professionalizzante" o contratto di mestiere a tempo parziale orizzontale di 24 ore settimanali.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento a tale ipotesi si è espressa nel senso che "la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla

durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata" (v. Cass. Sentenza n 407 del 11/01/2007, Rv. 593766).

Va.Em., sentito all'udienza del 14/5/2015, ha dichiarato di essere stato assunto come apprendista meccanico nel novembre 2014 con un compenso netto di circa Euro 500,00 netti mensili (v. verbale del 14/5/2015) e, al di là della diversa decorrenza (evidentemente frutto di errore), il dato non è di molto difforme da quello individuato dallo stesso appellante, che, indicando nelle note difensive autorizzate i minimi retributivi lordi previsti dal CCNL (pari ad Euro 7,15538 orari), consente di giungere ad un compenso lordo di circa Euro 686,92.

Quanto, poi, alla durata del contratto, il giovane ha riferito trattarsi di un contratto a tempo determinato, che avrebbe avuto termine nel 2016 ed è noto che il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere durata superiore al triennio (v., da ultimo, il d.l.s. n. 81/2015), salvo una successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Nella specie, poi, è emerso che il giovane si è dimesso per problemi di salute (v. verbale del 14/4/2016) e che è di nuovo disoccupato (v. certificato per il Centro per l'impiego di Latina in data 11/3/2016).

Tenuto conto, comunque, della entità della retribuzione percepita, è avviso della Corte che non si siano verificati i presupposti per ritenere il figlio della coppia ormai autonomo economicamente e quindi non più titolare del diritto al mantenimento.

Né l'importo stabilito dal Tribunale appare eccessivo, considerato che Va.Fr., n. il (...), oltre ad essere titolare di una pensione annua lorda quale militare in congedo per motivi di salute, che nel 2005 era pari ad Euro 1.220,40 (pari ad Euro 729,27 netti) (v. certificato sostitutivo del libretto di pensione, nel fascicolo del giudizio di primo grado), ha sempre lavorato, prima come ispettore alle dipendenze della "Al." (v. verbale del giudizio di separazione in data 4/10/2000) e dal 2006 come dipendente della Coop. Comunità di Capodarco con contratto pari time di 20 ore settimanali, in relazione al quale ha documentato di avere percepito nel 2013 (anno in cui erano già operativi i contratti di solidarietà di cui all'accordo sindacale allegato agli atti) un reddito netto di Euro 17.418,00 (pari ad Euro 1 451,5 mensili) (v. dichiarazione dei redditi 2014). Quanto, poi, al fatto che lo stesso deve mantenere anche la nuova compagna, che non lavora, ed altri due figli (nati nel 2002 e nel 2003), e conduce un immobile in locazione (per il quale ha percepito nel passato un contributo integrativo da parte del Comune di Terracina), deve osservarsi che la Mo. durante il coniugio non svolgeva attività lavorativa (v. verbale di separazione in data 4/10/2000), né risulta che l'abbia svolta successivamente, e che ha avuto anch'essa un'altra figlia, nata nel 2002 da una nuova unione con un cittadino tunisino, e, come l'ex coniuge, non è più titolare della casa coniugale, già in comproprietà, che è stata venduta dai Va. nel 2004, essendo gravata da pignoramento, ed il cui ricavato è stato principalmente utilizzato per pagare il mutuo residuo (v. ricevute in atti).

L'appellata, peraltro, è comproprietaria con il compagno dal 2005 del 50% di un terreno in Fondi e di un immobile di 5 vani nella stessa località (v. visura in atti), ma, per le sue condizioni disagiate, ha usufruito nel passato di pacchi viveri erogati dalla Cr.Ro. italiana e dal 2008 dalla Ca. parrocchiale (v. attestazioni della Cr. in data 7/7/2007 e del parroco della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Fondi, in data 21/7/2008).

L'importo di Euro 280,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, determinato dal Tribunale in misura omnicomprensiva delle spese straordinarie e con decorrenza dalla data della decisione, appare pertanto coerente con le condizioni economiche delle parti, nonché con la circostanza che, vivendo il ragazzo con la madre e non avendo più rapporti con il padre (v. quanto dedotto nello stesso ricorso in appello, pag. 3), non riceve da quest'ultimo alcun mantenimento in forma diretta.

La pronuncia sul punto, pertanto, deve essere confermata.

Parzialmente fondata, invece, è la doglianza concernente (a condanna al pagamento della rivalutazione Istat annuale sulle somme dovute per il passato, in quanto, se è vero che la stessa può essere liquidata anche d'ufficio, trattandosi di accessorio dovuto ex lege, tuttavia ciò vale solo per gli importi riconosciuti nel provvedimento e non per il passato. Ne consegue che, non essendovi stata tempestiva domanda sul punto (solo nella comparsa conclusionale, infatti, il difensore della Mo. ha chiesto la rivalutazione maturata dal 2005 e mai versata), il Tribunale poteva riconoscere la rivalutazione solo sulle somme oggetto del presente giudizio, ovvero sul contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili di cui alla ordinanza presidenziale del 10/4/2007, che si è limitata a modificare le condizioni di separazione riducendo l'entità del contributo, senza provvedere sugli accessori, e poi sulla somma di Euro 280,00 mensili dovuta dalla sentenza.

Del tutto condivisibile, invece, è la pronuncia di compensazione delle spese di lite, considerato che il giudizio aveva ad oggetto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambe le parti, e che lo stesso Va., all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto solo la riduzione del contributo nella misura del 50% (v. verbale del 7/1/2014).

Inammissibile, infine, è la richiesta di compensazione delle somme dovute in relazione a questo procedimento con quanto percepito in eccesso dalla Mo. dopo la sentenza del 14/4/2014, sulla quale l'appellante ha insistito nelle note difensive, stante la continuata corresponsione dell'importo di Euro 400,00 mensili da parte dell'ente erogatore anche dopo la sentenza che ha ridotto il contributo ad Euro 280,00, trattandosi di domanda nuova, che non ha come "causa petendi" la diversa determinazione del contributo operata dalla Corte, con conseguente richiesta restitutoria di quanto versato in eccesso, bensì il ritardo dell'ente predetto nella corresponsione dell'esatto contributo, e che presuppone pertanto un apposito accertamento sul punto.

La sentenza, dunque, deve essere parzialmente riformata solo nei limiti di cui sopra.

L'esito solo in parte positivo del giudizio ed i margini di opinabilità nella valutazione della condizione economica delle parti e del figlio della coppia giustificano infine la integrale compensazione anche delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 10 - 14/4/2014 emessa nei confronti di Va.Fr. e di Mo.Fi., che per il resto conferma, dispone che il Va.

corrisponda fa rivalutazione annuale secondo gli indici Istat maturata sul contributo di mantenimento di Euro 400,00 mensili di cui alla ordinanza presidenziale del 10/4/2007, e poi sulla somma di Euro 280,00 mensili dovuta a partire dalla sentenza.

Dichiara inammissibile la domanda di compensazione con quanto percepito in eccesso dalla Mo. dopo la sentenza del 14/4/2014.

Compensa le spese di lite del grado.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2016.